

Versione 02.05.2017

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



Regolamento per la circolazione su strade e sentieri comunali

BOZZA PER CONSULTAZIONE

Indice

<u>Art. 1 Strade e sentieri nel Comune di Calanca</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 2 Elenco strade e sentieri</u>	<u>pag. 3</u>
<u>Art. 3 Limitazioni</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Art. 4 Eccezioni senza autorizzazione</u>	<u>pag. 4</u>
<u>Art. 5 Eccezioni soggette ad autorizzazione</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 6 Tasse</u>	<u>pag. 5</u>
<u>Art. 7 Strade agricole</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 8 Prescrizioni speciali</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 9 Prescrizioni speciali per la frazione di Braggio</u>	<u>pag. 6</u>
<u>Art. 10 Procedura</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 11 Prescrizioni particolari</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 12 Disposizioni penali</u>	<u>pag. 7</u>
<u>Art. 13 Esecuzione</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 14 Pubblicazione e segnaletica</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 15 Rimedi legali</u>	<u>pag. 8</u>
<u>Art. 16 Entrata in vigore</u>	<u>pag. 8</u>

Allegati che sono parte integrante del presente Regolamento:

- Piano strade e sentieri
- Piani servizio invernale

Art. 1 Strade e sentieri nel Comune di Calanca

Esistono le seguenti classi di strade e sentieri:

- a) Strade comunali nelle zone abitate
- b) Strade comunali agricole
- c) Strade comunali forestali
- d) Sentieri d'accesso
- e) Sentieri turistici
- f) Altri sentieri non marcati

Art 2 Elenco strade e sentieri (vedi cartine allegate)

- a) Strade comunali nelle zone abitate:
 - a1 Arvigo, strada alla sega
 - a2 Arvigo, strada in paese
 - a4 Bodio, strada d'accesso
 - a5 Braggio, strada stazione funivia – Stabbio – Cascinotta
 - a6 Braggio, strada stazione funivia – Mezzana – l'Ör – Refontana
 - a7 Braggio, strada stazione funivia – Poz
 - a8 Cauco, strada in paese
 - a9 Selma, strada di quartiere Tec da Margna
 - a10 Selma, piazzale Mondan - chiesa
- b) Strade comunali agricole:
 - b1 Bodio, strada Bodio – Piano di Bodio
 - b2 Braggio, strada Braggio - Miaddi
 - b3 Braggio, strada Braggio – l'Ör
 - b4 Cauco, strada Cauco – Masciadone
 - b5 Cauco, strada Cauco - Pian d'Alne
 - b6 Landarenca, strada Landarenca – Pian
 - b7 Selma, strada Tec da Margna – Bodio
 - b8 Selma, strada ponte – campo sportivo
 - b9 Selma, strada piazzale Mondan – ex discarica
 - b10 Selma, strada Sot la Preda - Loveira
- c) Strade comunali forestali:
 - c1 Arvigo, strada Arvigo - Guald
 - c2 Arvigo, strada Cauco - Braggio
- d) Sentieri d'accesso:
 - d1 Arvigo, sentiero Arvigo – Braggio
 - d2 Arvigo, sentieri Arvigo paese
 - d3 Bodio, sentieri Bodio paese
 - d4 Cauco, sentieri Cauco paese
 - d5 Landarenca, sentieri Landarenca paese
 - d6 Landarenca, sentiero Pian – Cant/Riva
 - d7 Selma, sentiero Selma-Landarenca
 - d8 Selma, sentieri Selma paese
- e) Sentieri turistici:
 - e Tutti i sentieri marcati secondo cartina ufficiale BAW

- f) Altri sentieri non segnalati:
 f Tutti i sentieri esistenti su parcelle comunali o private con diritti di passo

Art. 3 Limitazioni

Valgono le seguenti limitazioni generali:

Classe	Descrizione	Limitazioni generali	Servizio invernale	Limitazioni specifiche
a)	Strade comunali	Peso massimo 28 t	Si	
b)	Strade comunali agricole	Divieto generale di circolazione	No	
c)	Strade comunali forestali	Divieto generale di circolazione	No	
d)	Sentieri d'accesso	Divieto generale di circolazione, servizio a domicilio ammesso	Soltanto nell'abitato	
e)	Sentieri turistici	Divieto generale incl. bici	No	
f)	Altri sentieri non segnalati	Nessuna manutenzione, nessun diritto d'accesso	No	

Per il dettaglio relativo al servizio invernale vedi cartine allegate.

Art. 4 Eccezioni senza autorizzazione

4.1 Vale per tutte le classi:

Non necessitano di autorizzazione:

- a) le trasferte di servizio della polizia, del servizio forestale, del guardiano della selvaggina;
- b) le trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio o legali del personale comunale, cantonale e dei tribunali, nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- c) le trasferte di medici e veterinari in servizio;
- d) le trasferte in seguito a infortuni, incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- e) le trasferte causa forza maggiore, come interruzione filovie;
- f) uso con mezzi forestali e agricoli per le attività sui terreni;

I mezzi utilizzati devono essere adeguati al tipo di strada.

4.2 Vale sia per le strade forestali che agricole:

Non necessitano di autorizzazione:

- a) le eccezioni dal divieto di circolazione su strade forestali previste dalla Legge federale sulle foreste (LFo) e dall'Ordinanza federale sulle foreste (OFo);
- b) le eccezioni dal divieto di circolazione su strade forestali previste dalla Legge cantonale sulle foreste (LCFo) e dall'Ordinanza cantonale sulle foreste (OCFo);

Art. 5 Eccezioni soggette ad autorizzazione

Strade classi B e C

Il Municipio rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione con prelevamento di una tassa per:

- a) veicoli di proprietari fondiari e di stabili, fittavoli e locatari per il trasporto di materiale ai loro immobili (l'autorizzazione può essere rilasciata anche per gli altri membri dell'economia domestica);
- b) veicoli di fornitori, professionisti, gestori di capanne, concessionari, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;
- c) di costruzione, per tutti i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione)
- d) trasporti per determinati scopi quali aiuto durante la fienagione, visite alle cascine e all'alpe Stabveder;
- e) veicoli di persone motulese;

Il mancato uso non dà diritto ad alcun risarcimento.

Per le motoslitte valgono le prescrizioni cantonali con l'autorizzazione comunale di tratta.

Art. 6 Tasse

Verranno riscosse le seguenti tasse:

- autorizzazione annuale per veicoli fino a 3.5 t (incl. motocicli) * CHF 100.00
- autorizzazione mensile per veicoli oltre 3.5 t CHF 100.00
- gettoni/autorizzazioni giornaliere per le due barriere CHF 10.00
- autorizzazione di cantiere CHF 200.00 - CHF 500.00
(compresa nella tassa del permesso di costruzione)
- autorizzazione di tratta stagionale per motoslitte CHF 100.00

*N.B. Le autorizzazioni annuali per Braggio vengono rilasciate solo in casi speciali.

Art. 7 Strade agricole

Su tutte le strade agricole è decretato un divieto generale di circolazione per veicoli a motore. In ossequio alle prescrizioni dell'art. 18 OSStr, tali strade saranno demarcate con il segnale " divieto generale di circolazione per auto, moto e ciclomotori"(2.14).

Art. 8 Prescrizioni speciali

Per la circolazione su tutte le strade agricole valgono le seguenti prescrizioni speciali:

1. Divieto di parcheggio su tutte le strade.
2. Limite di peso massimo 19 t.
3. Nessuna manutenzione invernale, ad eccezione delle strade di collegamento nella frazione di Braggio.

È in ogni caso vietata la circolazione a quei veicoli che per peso, larghezza, lunghezza o altro motivo tecnico creerebbero un pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, oppure rischierebbero di danneggiare le strade.

Qualora la sicurezza o l'ordine pubblico lo richiedessero, il Municipio potrà decretare, per un periodo determinato, un divieto generale di circolazione su talune specifiche tratte.

Art. 9 Prescrizioni speciali per la frazione di Braggio

- 9.1 Questo articolo disciplina il traffico sulle strade che si trovano sul territorio della frazione di Braggio, ad eccezione di quelle forestali, nei limiti del diritto cantonale e federale.
- 9.2 Nella frazione di Braggio vige, secondo l'art. 7, il divieto generale di circolazione per veicoli a motore.
- 9.3 Per le eccezioni senza autorizzazione fa stato l'art. 4.
- 9.4 Per le eccezioni con autorizzazione fa stato l'art. 5, al quale vanno però aggiunte le autorizzazioni per moto e motorini.
- 9.5 Le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Cancelleria comunale dietro istanza scritta degli interessati.
- 9.6 Per i permessi non vengono prelevate tasse.
- 9.7 Con ogni segnale di divieto sarà apposta la tavola con indicazione complementare "autorizzati".

9.8 Per la circolazione sulle strade di Braggio valgono inoltre le seguenti restrizioni:

- Limite di velocità 30 km/h.
- Divieto di parcheggio su suolo pubblico.

9.9 Lo stazionamento di veicoli in Braggio oltre le 48 ore non è autorizzato.

9.10 È in ogni caso vietata la circolazione a quei veicoli che per peso, larghezza, lunghezza o altro motivo tecnico creerebbero un pericolo per sé e per gli altri utenti delle strade, oppure rischierebbero di danneggiare le strade.

Art. 10 Procedura

I gettoni, rispettivamente le autorizzazioni vengono rilasciate dal Municipio e/o dai punti vendita definiti dal Municipio.

Art. 11 Prescrizioni particolari

In caso di condizioni stradali sfavorevoli o a seguito di esigenze forestali, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

Il Municipio può inoltre autorizzare per esigenze particolari un transito senza prelevare una tassa.

Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

Art. 12 Disposizioni penali

Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Municipio con una multa minima di CHF 200.00 e massima di CHF 1'000.00, in caso di recidiva fino a CHF 5'000.00.

L'abuso dell'autorizzazione può comportare la revoca permanente o provvisoria della stessa.

Art. 13 Esecuzione

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

Art. 14 Pubblicazione e segnaletica

Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate. La segnaletica va collocata d'intesa con la Polizia cantonale.

Art. 15 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo dei Grigioni, entro 20 giorni dalla comunicazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale di Calanca. Il Municipio decide la data esatta di entrata in vigore dello stesso.

Il Municipio può decidere sull'applicazione dell'articolo 6 (Tasse) subito dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni e i decreti precedenti degli ex Comuni di Arvigo, Braggio, Cauco e Selma in materia di circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e agricole.

Approvato dall'Assemblea comunale in data 2017.

Il Municipio di Calanca

Il Sindaco:

La Segretaria:

R. Keller

M. Navoni

Allegati vedi pag. 2.